

alle guarentie costituzionali di un onorando funzionario pubblico, di un uomo che spese la più bella parte della sua vita combattendo per le liberali istituzioni, e difendendo su questi banchi la prerogativa parlamentare.

La seduta è levata alle ore 3 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1° Seguito della discussione intorno all'interpellanza del deputato Castelli Luigi relativa alla pesca sul lago di Como.

2° Svolgimento della proposta di legge del deputato Plutino e di altri deputati per accordare alla società Adami la costruzione di tronchi della ferrovia calabrese.

5° Svolgimento della proposta di legge del deputato Ninchi relativa alle amministrazioni provinciali nelle Marche.

Discussione dei progetti di legge :

4° Tassa sui beni dei corpi morali e di manomorta.

5° Soppressione di alcuni comuni delle provincie di Milano e di Cremona.

TORNATA DELL'11 GENNAIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. Domande di urgenza, e trasmissioni. — Presentazione di un disegno di legge del ministro per l'interno, per soppressione del comune di Cambiò in Lomellina. — Domande del deputato Crispi circa gli ultimi fatti di Sicilia, e risposta del ministro per l'interno — Omaggio del deputato Mordini alla città di Palermo. — Seguito della discussione intorno alla interpellanza del deputato Castelli Luigi sulla pesca nel lago di Como — Spiegazioni personali e nuovi appunti dell'interpellante — Risposte del ministro per l'agricoltura e commercio. — Schiarimenti personali — Osservazioni del deputato Scalini — Considerazioni e critiche dei deputati Mosca e Depretis — Repliche — La discussione ha termine. — Presa in considerazione dei disegni di legge del deputato Plutino e del deputato Ninchi: il 1° per la costruzione di tronchi della ferrovia calabrese; il 2° relativo alle amministrazioni provinciali nelle Marche. — Incidente circa il disegno di legge portato all'ordine del giorno sulla soppressione di comuni nelle provincie di Milano e di Cremona — Desiderio ed istanza del deputato Depretis — Avvertenza del deputato Massari — Si rinvia la discussione. — Appello nominale, ed annotazione dei deputati mancanti.

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni :

7776. I rappresentanti del Comitato dell'Italia una di San Severo, capoluogo di circondario nella provincia di Capitanata, rappresentano la necessità di provvedere di un tribunale giudiziario quel comune.

7777. Gli impiegati e diurnisti dell'ufficio delle ipoteche in Salò invocano dal Parlamento e dal Governo provvedimenti simili a quelli richiesti dai loro colleghi di Brescia colla petizione 7775.

7778. Mariex Lorenzo, luogotenente nell'armata meridionale, stato congedato con sei mesi di paga, domanda, in vista dei servigi prestati antecedentemente e dell'avanzata sua età, di essere provvisto di un mensile assegnamento.

7779. Gli impiegati dell'ufficio ipotecario di Bergamo rivolgono una petizione simile a quella registrata al numero 7775.

7780. Il Comitato medico bresciano domanda che nella legge comunale venga stabilito il diritto ad una pensione a favore delle vedove e dei figli dei medici morti per effetto di malattie contagiose, o ad un sussidio nel caso in cui per la

cura di morbo epidemico rimangano inabili all'esercizio della parte loro; inoltre sia reso obbligatorio ai comuni lo stipendio ai medici-condotti

ATTI DIVERSI.

BECCAGNI. Pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 7780, tendente ad ottenere che nella legge comunale sia riparato al vuoto che riflette il servizio sanitario, e sia data una men precaria posizione al corpo benemerito dei medici di condotta.

Io non so quali considerazioni abbiano consigliato d'omettere in quella legge l'obbligo di provvedere ad un ramo così importante della pubblica economia; ma se fu perchè in via logica sembra che tal obbligo s'imponga da sè, nè abbisogni della coazione legislativa, io credo che sarebbe troppo ottimismo il supporre che non vi sia chi la pensi altrimenti. E di ciò fan fede i numerosi reclami che d'ogni parte si sollevarono in proposito.

Signori, allato al sacro diritto del povero di veder tutelata con legge l'istituzione che gli è di maggior sollievo nei momenti più tristi della sua già squallida esistenza, allato a tal

potrebbero derivare. E per dire solamente del lago di Como, che, colle acque del lago di Mezzola e del fiume Adda forma un tutto di continuità la più ragguardevole nella provincia comense, mi faccio a dimostrare che, come appunto il lago di Mezzola e l'Adda mettono capo nel settentrione della provincia di Como a confine della Valtellina, e come altresì l'Adda al mezzodì di quella stessa provincia continua il suo corso al confine della provincia di Como con quello delle due provincie di Bergamo e di Milano, nell'atto pratico e nell'osservanza del regolamento di cui ora trattasi si ravviserebbe a certe epoche dell'anno lo sconcio di vedere negli stessi bacini pescatori valtellinesi, bergamaschi e milanesi, pescare liberamente e senza incorrere a responsabilità, là dove per i poveri pescatori comensi sorgerebbero le tavole del divieto, quasi non fossero figli di una stessa famiglia.

Una mezza misura di parziale giustizia sta per me al confronto come una grande ingiustizia, quando in specie trattasi della cosa pubblica. Si risolve in una misura pericolosa ed impolitica, dalla quale ne addiuvine nel popolo, son per dire, una reazione alla legge, nel convincimento di avere diritto ad eluderla, ed anzi non di rado palesemente non osservarla. Ciò accade appunto nel caso concreto, ed il regolamento tante volte citato giace finora nel campo dei fatti come lettera morta, ed i pescatori della provincia di Como se ne danno per non intesi, convinti di poterlo fare impunemente.

Ecco pertanto che veniamo senza accorgerci e senza volerlo a stendere la mano a quell'aforismo: *essere meglio avere nessuna legge, che avere una legge non osservata.*

Che se dunque le nuove disposizioni sulla pesca nelle acque pubbliche della provincia di Como non altro buon frutto a tuttodi portarono in fuori del malcontento generale fra le povere famiglie di que'pescatori, senza per altro essere punto eseguite, giovi per il meglio sospenderne gli effetti, finchè si studi nell'argomento dal Ministero quella base generale che, presentata al Parlamento, rechi poi la sua provvida osservanza per tutte imparzialmente le provincie del regno, che nell'unanime convincimento vi porteranno la sanzione dell'ubbidienza e del rispetto.

Un tale procedimento fu mai sempre letteralmente seguito dalla Camera, la quale, nel sentimento da tutti noi diviso e incessantemente proclamato della unificazione in tutto e per tutto delle leggi dello Stato, non pretermise questo grande principio, e ad ogni volta si presentarono alle sue deliberazioni petizioni od altre domande, tendenti a singoli e parziali provvedimenti, che per altro potevano ottenere miglior posto nelle viste di future leggi generali, all'opportunità di quelle ne fece rimando. Così operò sulle petizioni che nella Legislatura del 1860 e nel primo periodo dell'attuale Sessione parlamentare furono presentate per invocate riforme alle leggi sulla caccia. Questo esempio lo citai particolarmente, perchè la sua analogia ottimamente s'attaglia all'attuale arringo.

MUSOLINO. Domando di parlare. (*Rumori*) Due parole e non più.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUSOLINO. Trattandosi di una questione di pesca, io credo mio dovere richiamare alla memoria della Camera i reclami prodotti già nel corso del primo periodo di questa Sessione dai comuni di Monteleone e Pizzo per la rivendica delle tonnare di Bivona e Pizzo stesso nel golfo di Sant'Eufemia.

La Camera ricorderà felicemente che due petizioni in tale senso furono da essa rinviate al ministro di agricoltura e commercio per provvedimenti di legge.

Io quindi pregherei l'onorevole signor ministro, perchè si

compiacesse di dichiarare se il Governo sia disposto a fare qualche cosa in soddisfazione dei giusti reclami degli andretti due comuni.

PRESIDENTE. Siccome l'ora è tarda, e la Camera è poco rappresentata, così riprenderemo domani questa discussione.

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE PER LA RISCOSSIONE DI UN'IMPOSTA SUI CAPITALI IPOTECARI IN LOMBARDIA.

PRESIDENTE. Il ministro per le finanze ha la parola per la presentazione di un progetto di legge.

BASTOGI, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per la riscossione di una imposta sulla rendita dei capitali ipotecari in Lombardia, stabilita colle patenti 11 aprile 1851.

PRESIDENTE. La Camera dà atto della presentazione. Ordine del giorno per...

VALERIO. Domando la parola.

Voci. A domani! (*Movimento generale*)

PROTESTA DEL DEPUTATO VALERIO CONTRO ALCUNE PAROLE DEL DEPUTATO CASTELLI LUIGI.

VALERIO. Io mi era proposto di non prendere la parola in questa discussione, ben certo che l'onorevole ministro di agricoltura e commercio avrebbe saputo render buona ragione non solo dell'operato suo, ma ancora scagionarne e il Consiglio provinciale di Como ed il capo di quella provincia, cui si vuol farne addebito in mal punto.

Ma poichè si rimanda a domani la discussione, io non posso lasciar levare questa seduta....

CASTELLI LUIGI. -La seduta è sciolta; farà domani le sue osservazioni, ed io risponderò.

VALERIO. No, non fu sciolta ancora. Io non posso, ripeto, lasciar chiudere questa seduta, senza che siasi alzata una franca protesta contro le scortesi, quanto ingiuste interpretazioni che il signor Castelli ben fuor di proposito credette di dare agli atti dell'uomo onorevole che regge la provincia di Como, accusandolo di smania legislativa: Io non posso permettere che vada sotto i suoi occhi il resoconto di questa seduta in cui si conterrà il singolare ed ingiusto processo delle intenzioni sue che gli volle fare il signor Castelli, senza che vi sia scritta pure una parola di risposta.

Ho detto che l'appunto fatto del signor Castelli al prefetto di Como è un processo ingiusto d'intenzione; ed a provarlo dirò che nessun atto di quell'onorevole funzionario dà materia a quell'appunto: chè anzi il decreto stesso col quale nominò la Commissione e le parole da lui volte in proposito al Consiglio provinciale provano com'egli ponesse in chiaro la questione costituzionale e propendesse nel senso di credere materia legislativa quella su cui chiamava l'attenzione del Consiglio.

Se poi il ministro, sentito il Consiglio di Stato, credette preferibilmente di procedere nella via che aveva per molte gravi ragioni indicata il Consiglio provinciale di Como; se, emanato il decreto, il prefetto di Como ne promosse l'esecuzione, egli fece il debito suo. E ciò non dà ragione a nessuno di venire a rinvocare in dubbio l'affetto alla libertà ed

CASTELLI. (*Interrompendo*) Perdoni, ho detto la legge del 1849.

CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio. Mi pareva che parlasse di una legge di un secolo fa. Mi perdoni, se mi sono ingannato.

Dunque la legge ticinese del 1845 è perfettamente analoga al regolamento fatto per la provincia di Como, perchè coloro che fecero gli studi su di esso ebbero presente tal legge: per le piccole differenze che vi potevano essere, il ministro per l'agricoltura si mise in relazione con quello degli esteri, il quale fa le opportune pratiche col Governo del cantone Ticino, come si fa ogniquivolta vi sono delle acque internazionali per le quali bisogna stare ai rapporti diplomatici.

Poniamo anche che non vi fosse nel cantone Ticino la legge del 1845; ma, signori, perchè del bene che facciamo noi non dovranno pure approfittare altri Italiani, solo perchè non sono del regno, perchè sono Ticinesi? Con queste idee non è l'Italia che faremo, non vi è progresso possibile. Quando il cantone Ticino non avesse regolata la pesca, dobbiamo regolarla noi; e del bene che procuriamo a noi fare partecipi anche il nostro prossimo, il quale pure è italiano. Certamente alcuni dei nostri pesciolini potranno andare al di là di Canobbio, a Magadino; alla buonora, non permetteremo noi per questo che sia spopolato il lago Maggiore: che se poi le barche del canton Ticino passeranno nelle acque di Canobbio, ed entreranno nelle nostre acque, allora saranno soggette alle penalità dei nostri regolamenti.

Per conseguenza non sarebbe nemmeno una ragione la mancanza di legislazione nel cantone Ticino; mancanza che, ripeto, non esiste, perchè il cantone ha provveduto colla legge del 1845.

Prima di lasciare ad altri la parola, risponderò all'onorevole Musolino, il quale m'interpellava ieri intorno alla pesca della tonnara di Bivona.

La Camera ricorderà che l'onorevole Musolino sosteneva innanzi a lei una petizione dei comuni di Monteleone e Pizzo per la pesca della tonnara di Bivona, che attualmente è tenuta dai duchi di Monteleone. Egli reclamava per effetto dei principii generali di giurisprudenza demaniale, sostenendo che la pesca in mare, essendo di demanio pubblico, non poteva essere tenuta in proprietà dai duchi di Monteleone. A questo suo reclamo fu risposto da alcuni onorevoli deputati che non si poteva mettere in dubbio la proprietà, la quale poteva essere stata concessa anche nelle acque pubbliche.

La Camera ordinò che le petizioni dei comuni interessati fossero trasmesse al Ministero. Andarono dapprima al Ministero della marineria, poi accortosi quel Ministero che la pesca anche marittima apparteneva a quello d'agricoltura e commercio, vennero a questo.

Fu scritto alla luogotenenza. La luogotenenza si rivolse alla prefettura.

Rivoltasi la luogotenenza alla prefettura, gli interessati, avendo conoscenza di queste ricerche che si facevano per parte del Governo, mandarono una memoria in istampa accompagnata da documenti, dai quali risultano delle concessioni della tonnara di Bivona a cominciare dal secolo xv, epoca in cui fu fatta una concessione a Luigi Caracciolo.

Da questi documenti balenava, però, o signori, una specie d'interruzione nel possesso di quella tonnara, la quale determinò il Ministero a fare delle ulteriori ricerche, perchè, cogliendo occasione dalla forma che aveva presa la discussione della Camera, vale a dire che vi fosse concessione (non era posto in dubbio il diritto dell'attuale possessore), questi si era limitato a presentare i suoi titoli d'acquisto, o nulla più.

Avendo ricercato ulteriormente per il fatto dell'interruzione di possesso che risultava dall'istessa memoria in istampa, io venni a trovare che dal 1809 al 1816 la tonnara di Bivona non fu posseduta dall'attuale titolare, e non solamente fu effetto ciò di un avviso del Consiglio di prefettura, ma fu effetto d'una decisione presa in Consiglio di Stato dal re Gioachino, colla quale la tonnara stessa era avocata al demanio, ed attribuita poi alla costruzione della strada che si faceva nella Calabria Ulteriore.

Trovai che nel 1817 il duca di Monteleone prendendo argomento da certi rescritti sovrani, coi quali erano state restituite le tonnare di Linfreschi, di Alicosa e di Agropoli, domandò anch'egli la restituzione della sua; che quest'affare fu mandato alla Corte dei conti, e che nonostante l'avviso del Pubblico Ministero contrario alla domanda del titolare, la Corte dei conti portò parere che si dovesse restituire al titolare questa tonnara, dietro di che intervenne il rescritto dello stesso anno 1817 che restituiva detta tonnara. Non ho potuto vedere la motivazione dell'atto sovrano che nel 1809 l'aveva attribuito al demanio. Sono stato quindi a ricercare di nuovo i documenti, ed ho domandato che mi fosse trasmessa una delle tante copie che vi sono in Napoli delle decisioni della Commissione feudale, che ancora non ho potuto avere.

Nello stato attuale della questione, in conseguenza, io vi debbo dire che il possessore di questa tonnara fu considerato illegittimo nel 1809, e che essa fu richiamata al demanio pubblico; e che nel 1817, epoca della restaurazione borbonica, in cui si procurarono demolire tutte le rivendiche che si erano fatte a danno dei feudatari nell'epoca del decennio, anche questa, ad esempio di ciò che era intervenuto per le tonnare di Agropoli, di Alicosa e di Linfreschi, fu restituita all'antico titolare.

Quando io avrò gli elementi in poter mio, formerò un criterio che contribuirà a determinarmi nella proposta, che un giorno o l'altro, nell'interesse dell'agricoltura e dell'industria estrattiva, sarò nella necessità di presentare al Parlamento, essendo mia opinione che, salvi sempre i dritti legittimamente acquistati, non si debba lasciare alla tirannide il vantaggio di avere una continuazione di sistemi, e che non si debba sempre incorrere nella colpa vecchia del liberalismo, di divorare i propri figli, e di assolvere troppo facilmente gli atti delle tirannidi precedenti.

MOSCA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola per un fatto personale.

MOSCA. Io non posso accettare l'accusa di avere avuto ricorso alla tattica di scambiare le parole dell'onorevole ministro per farmi degli argomenti arbitrari onde confutarlo. Non posso impugnare che io l'abbia forse frainteso. Come il ministro si è appellato alla memoria della Camera per ristabilire il valore delle sue espressioni, io faccio altrettanto, perchè essa possa giudicare se io ho, oppure non ho scambiate quelle espressioni. Ma respingo, anche nel caso che ciò fosse avvenuto, l'accusa di essermene voluto servire come di un argomento illegittimo di confutazione. Debbo poi rettificare io stesso, per la medesima ragione, sebbene non credo vi fossi incorso, un errore, esprimendo il mio concetto riguardo alle leggi cadute in disuetudine. La teoria e gli esempi arrecati dall'onorevole ministro riguardo all'obbligo che ha il Governo relativamente alle disuetudini, se è intesa in un certo senso perfettamente legale e normale, mi guarderei bene dal combatterla.

Io riconosco e anzi esigo che il Governo si opponga *totis viribus* alle disuetudini; ma altra cosa è che esso abbia il